

ASSESSORATO AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE  
SOCIALE E TRASPORTI

DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI  
STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO

Provvedimento dirigenziale

N. 5130 in data 07-10-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DI NUOVA METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DI OPZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DI COSTO (OSC) RELATIVE ALLE SPESE DI DOTAZIONE STRUMENTALE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEROGATORIE ALLE DIRETTIVE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA COFINANZIATE DAL PO FSE 2014/20 E DAL PIANO GIOVANI DELLA VALLE D'AOSTA, A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DI CUI AL PD N. 3614/2020.

**IL DIRIGENTE**  
**DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO**

- a) richiamati i Provvedimenti dirigenziali:
- n. 3541 del 17 luglio 2020, relativo all'approvazione delle metodologie per la definizione di opzione di semplificazione di costo (OSC) relative alle spese di sanificazione, di acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di dotazione strumentale degli enti di formazione;
  - n. 3614 del 22 luglio 2020, relativo all'approvazione delle disposizioni derogatorie alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani della Valle d'Aosta, a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19;
- b) rilevato che, a fronte dell'adeguamento al Protocollo di regolamentazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2020, tutt'ora vigente, e in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 8/2020, alcuni beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani della Valle d'Aosta hanno fatto pervenire alle Strutture competenti le proprie richieste di variazione progettuale per il riconoscimento dei costi di gestione conseguentemente aumentati;
- c) ribadito che le variazioni progettuali, correlate all'aumento dei costi di gestione, sono ammissibili a valere sul PO FSE 2014/20 e sul Piano Giovani della Valle d'Aosta, anche se previsto diversamente dalle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo, dagli avvisi pubblici approvati e dalle proposte progettuali presentate e risultate idonee, in quanto finalizzate alla tutela della salute pubblica;
- d) considerato che, a seguito della presentazione delle prime richieste di variazione progettuale presentate da parte dei beneficiari è emersa l'esigenza di modificare, e in alcuni casi integrare, le disposizioni derogatorie approvate con il PD n. 3614/2020 di cui sopra, al fine di fornire i dovuti elementi interpretativi, oltre alle ulteriori prescrizioni che si sono rese necessarie;
- e) dato atto che con il PD n. 3541/2020 sopra citato è stata approvata, tra le altre, la nota metodologica relativa a "Definizione di somme forfettarie per le spese di dotazione strumentale degli enti di formazione al fine di implementare le metodologie didattiche FAD" con cui l'Autorità di gestione del PO FSE 2014/20 determinava in euro 544,00 ad allievo la somma forfettaria per il riconoscimento dei seguenti costi:
- 1) devices e ulteriore strumentazione necessaria (come ad esempio software di sintesi vocale, ausili alla didattica, devices adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con BES;
  - 2) connettività di rete;
  - 3) licenze software applicativo e soluzioni FAD;
- f) rilevato che le richieste di variazione progettuale presentate dai beneficiari e riguardanti il riconoscimento dei costi per l'acquisto della dotazione strumentale connessa alla FAD, formulate sulla base delle effettive esigenze dei destinatari dei percorsi formativi in corso di svolgimento durante la fase di emergenza o per i quali è previsto l'avvio entro il 31 ottobre 2020, risultano eterogenee tra loro riguardando, in alcuni casi, anche solo una delle tipologie di spesa di cui alla lettera e);

- g) considerato, inoltre, che l'attuale formulazione della metodologia di cui alla lettera e) consente esclusivamente l'applicazione della somma forfettaria complessiva di euro 544,00 ad allievo, a fronte di un acquisto di tutta la dotazione in essa prevista;
- h) dato atto, tuttavia, che il valore forfettario complessivo di euro 544,00 deriva dalla somma aritmetica delle somme forfettarie stabilite per ogni voce di costo e indicate nel testo della metodologia sopra citata;
- i) ritenuto opportuno, pertanto, declinare il valore forfettario di ogni singola tipologia di costo componente la somma forfettaria di euro 544,00 ad allievo, riconoscendone anche il finanziamento singolo, in forma combinata oppure per l'importo complessivo, al fine di rispondere puntualmente alle effettive richieste dei beneficiari;
- j) evidenziato che rimane un onere in capo ai beneficiari assicurare la fornitura della dotazione strumentale di cui alla lettera e), in comodato d'uso gratuito e per tutta la durata del percorso formativo, agli allievi che in fase di avvio di ciascun corso ne abbiano fatto motivata richiesta e se effettivamente necessaria, al fine di garantire la parità di trattamento tra i partecipanti ai percorsi formativi;
- k) precisato inoltre che i beneficiari sono tenuti, altresì, ad erogare l'indennità sostitutiva connessa alla frequenza, prevista dall'art. 65 della legge regionale n. 8/2020, a quanti siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, per tutto il periodo di durata della sospensione delle attività formative in presenza al fine di promuovere la prosecuzione del percorso formativo;
- l) atteso che l'indennità sostitutiva di cui al punto precedente deve essere corrisposta a ogni singolo allievo che abbia in ogni caso attestato i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per ottenere l'erogazione della stessa, calcolata tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni regionali vigenti in materia di indennità di frequenza, secondo le modalità rappresentate nell'Allegato B al presente provvedimento;
- m) evidenziato che rimane un onere in capo ai beneficiari informare i destinatari dei corsi di tale finanziamento aggiuntivo previsto dall'Amministrazione regionale, richiedendo la presentazione di apposita domanda che deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti, così come indicato nell'Allegato B al presente provvedimento;
- n) precisato che le richieste di variazione progettuale devono essere presentate per ogni corso formativo e che le modalità di gestione e approvazione delle modifiche progettuali rimangono le medesime, ovvero riconosciute e autorizzate dalla SRRAI competente per materia solo a seguito di esplicita richiesta da parte del beneficiario;
- o) dato atto che le risorse per la copertura finanziaria dei costi di cui al presente provvedimento sono state stanziare, con apposite variazioni di bilancio, sul bilancio di gestione per il triennio 2020/22, nell'ambito del Programma 15.002 - Formazione professionale, nei capitoli di spesa in capo rispettivamente a:
- Struttura Politiche della formazione, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, sull'annualità 2021: un totale di 1.000.000,00 € sui capitoli U0025261, U0025262, U0025260, U0025259, U0025258 e U0025263;

- Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, sull'annualità 2021: un totale di 50.000,00 € sui capitoli di risorse aggiuntive regionali U0025273 e U0025103

e che si provvederà, con successivi atti, all'accertamento delle relative risorse vincolate;

- p) ribadito che il presente provvedimento ha carattere eccezionale e che, pertanto, la sua efficacia è temporalmente limitata al periodo di vigenza del Protocollo di regolamentazione di cui al punto b), fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni allegate al presente provvedimento (Allegato B);
- q) riscontrato che non sono ancora state autorizzate variazioni progettuali ai sensi delle Disposizioni di cui al PD n. 3614/2020 da parte di nessuna SRRAI a valere sul PO FSE 2014/20 e sul Piano Giovani della Valle d'Aosta;
- r) ritenuto, quindi, per le finalità sopra riportate, di approvare i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
- 1) una nuova nota metodologica (Allegato A) in relazione a “Definizione di somme forfettarie per le spese di dotazione strumentale degli enti di formazione al fine di implementare le metodologie didattiche FAD”, in sostituzione dell'Allegato 3 al provvedimento n. 3541/2020;
  - 2) le disposizioni derogatorie aggiornate (Allegato B), in sostituzione del documento allegato al provvedimento n. 3614/2020;
- s) vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” ed in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- t) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 in data 6 settembre 2018, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;
- u) richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a modificazione delle DGR n. 994/2018 e n. 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;
- v) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

#### DECIDE

1. di approvare la nota metodologica “Definizione di somme forfettarie per le spese di dotazione strumentale degli enti di formazione al fine di implementare le metodologie

didattiche FAD” allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), in sostituzione dell’Allegato 3 al provvedimento n. 3541/2020;

2. di approvare le “Disposizioni derogatorie alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal PO FSE 2014/20 e dal Piano Giovani della Valle d’Aosta, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato B), in sostituzione del documento allegato al provvedimento n. 3614/2020;
3. di dare atto che le risorse per la copertura finanziaria degli eventuali costi derivanti dalle variazioni progettuali di cui alle premesse sono state stanziare, con apposite variazioni di bilancio, sul bilancio di gestione per il triennio 2020/22, nell’ambito del Programma 15.002 - Formazione professionale, nei capitoli di spesa in capo rispettivamente a:
  - Struttura Politiche della formazione, dell’occupazione e dell’inclusione sociale, sull’annualità 2021: un totale di 1.000.000,00 € sui capitoli U0025261, U0025262, U0025260, U0025259, U0025258 e U0025263;
  - Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, sull’annualità 2021: un totale di 50.000,00 € sui capitoli di risorse aggiuntive regionali U0025273 e U0025103

e che si provvederà, con successivi atti, all’accertamento delle relative risorse vincolate;

4. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, di competenza delle SRRAI, il riconoscimento degli eventuali costi derivanti dalle variazioni progettuali di cui al punto precedente, con l’indicazione delle coperture finanziarie sui pertinenti capitoli di spesa e relative annualità del bilancio della Regione.

L’ESTENSORE  
Kristel MERIVOT

IL DIRIGENTE  
Marco RICCARDI

## **ALLEGATO A)**

### **DEFINIZIONE DI SOMME FORFETTARIE PER LE SPESE DI DOTAZIONE STRUMENTALE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE AL FINE DI IMPLEMENTARE LE METODOLOGIE DIDATTICHE FAD**

#### **PREMESSA**

L'art. 67 par. 1 lett. b-c-d-e del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, Come modificato dal Reg. n. 1046/2018 "Omnibus" e l'art.4 del DPR n. 22 del 05/02/2018 identificano le forme, diverse dal rimborso di costi reali effettivamente sostenuti, che le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere, ovvero le 4 tipologie di costi semplificati a cui si può fare ricorso.

Queste sono:

- 1) tabelle standard di costi unitari
- 2) somme forfettarie
- 3) finanziamenti a tasso forfettario
- 4) finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni, ma basati sul rispetto di condizioni stabilite in un atto delegato adottato dalla CE

In caso di ricorso ai costi semplificati, il tracciato di ogni euro di spesa dei singoli documenti finanziari di supporto non è più necessario. I costi semplificati infatti modificano il concetto di spesa "sostenuta" dai beneficiari e, di conseguenza, anche ciò che può essere incluso nella domanda di pagamento da trasmettere alla CE.

Si può ricorrere all'applicazione dei costi semplificati, quando l'intervento che riceve il sostegno del FSE assume la forma di sovvenzione o di assistenza rimborsabile.

In linea generale, l'uso dei costi semplificati è facoltativo: l'AdG può decidere se renderlo opzionale o obbligatorio per tutti o parte dei beneficiari o per tutte o parte delle operazioni.

Tuttavia, si fa presente che le AdG sono in taluni casi obbligate a fare uso dei costi semplificati. Infatti, per il FSE, è obbligatorio ricorrere a una delle tipologie di costo semplificato per il finanziamento di sovvenzioni (e assistenza rimborsabile) per le quali il sostegno pubblico non supera i 100.000 euro (art. 67 par. 2 bis RDC).

Le Autorità di Gestione possono derogare in parte a tale obbligo regolamentare: infatti, laddove ritengano che l'implementazione dell'art. 67.2bis comporti un onere amministrativo sproporzionato, possono decidere di non applicare la previsione per un periodo che ritengono adeguato. Rimane tuttavia sempre obbligatorio l'uso delle OSC per il FSE nei casi in cui il contributo pubblico sia pari o inferiore a 50.000 euro, anche per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di aiuti di stato in de minimis.

#### **OPERAZIONI OGGETTO DI SEMPLIFICAZIONE**

La finalità della misura è quella di mettere a disposizione specifiche strumentazioni (hardware, software, connettività dati) necessarie ad implementare la didattica digitale nelle abituali metodologie didattiche in uso da parte degli enti di formazione.

#### **TERMINI DELL'ATTIVITA'**

La misura di sostegno prevede l'erogazione di un contributo forfettario per l'acquisto da parte degli enti di formazione della seguente attrezzatura necessaria per la FAD:

- Attrezzature informatiche e strumenti informatici (device): PC notebook, completi di software di sistema e dotati di hardware necessario per connessione in rete mobile;
- Connettività dati mediante rete cellulare: connessione con tecnologia UMTS/HSDPA o superiore, oppure mediante ponte radio (sistemi Wi-Max o Hiperlan), oppure connessione satellitare;
- Licenze Software applicativo e soluzioni FAD (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Microsoft Office 365, Google Suite, WeSchool, ...);
- Ulteriore strumentazione eventualmente necessaria (come ad esempio software di sintesi vocale, ausili alla didattica, device adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con BES, al fine di garantire a ciascuno pari opportunità di accesso all'attività didattica a distanza. Tale strumentazione è ricompresa all'interno della tipologia A - Devices.

Le attrezzature dovranno essere fornite dall'ente in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del percorso formativo a tutti gli allievi che ne facciano motivata richiesta. È fatto obbligo all'ente di comunicare nei confronti di tutti i destinatari la disponibilità della strumentazione necessaria per la realizzazione di attività di didattica digitale a distanza e la possibilità di concederla in comodato d'uso gratuito ove ve ne sia l'effettiva necessità.

#### **L'OPZIONE DI SEMPLIFICAZIONE DEI COSTI APPLICABILE**

Trattandosi di operazioni per le quali le tabelle standard di costi unitari non risultano essere una soluzione appropriata, si intende individuare per il calcolo della sovvenzione l'opzione di cui all'art.67, par.1, lett. C "Somme forfettarie" del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii.

Tale opzione di semplificazione consente di calcolare tutti i costi di un'operazione sulla base di un importo predeterminato, individuando con chiarezza le attività e gli output attesi.

La sovvenzione è versata se le condizioni previste sono rispettate.

#### **METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DELLE SOMME FORFETTARIE**

Per definire le somme forfettarie sono stati rilevati dai principali portali e-commerce B2C (Amazon, Mediaworld, ePrice, Monclick) i costi di acquisto delle attrezzature e dei servizi necessari.

Nella tabella seguente si riportano tali importi e l'elenco delle diverse tipologie di spesa, che costituiscono diverse somme forfettarie da applicare singolarmente, in forma combinata o complessivamente.

Per la tipologia A il prezzo indicato è una media dei prezzi praticati dai siti oggetto del rilevamento. Ai fini della stima si è fatto riferimento al prezzo di un PC notebook di fascia media. Si è preferito questo tipo di device ad altre soluzioni, ad es. un tablet, in quanto si ritiene che la dotazione hardware di questa tipologia, grazie alla presenza di tastiera e dispositivo di puntamento e ad una maggiore capacità di elaborazione e memorizzazione dati, sia la più rispondente alle esigenze della didattica FAD.

Per le tipologie B e C i prezzi indicati sono i migliori prezzi praticati al momento della rilevazione dall'operatore mobile individuato (TIM) e dal produttore di software indicato (Microsoft). Si evidenzia in ogni caso che l'indicazione di particolari soluzioni hardware, software e di connettività non ha carattere prescrittivo ed è effettuata esclusivamente ai fini della valorizzazione del costo forfettario e non deve essere considerata in alcun modo vincolante in merito alla scelta delle soluzioni più adeguate e rispondenti alle necessità dell'ente e dei destinatari.

La finalità della presente nota metodologica è quella di fornire soltanto una stima indicativa della spesa totale necessaria per acquisire, per un singolo progetto che adotti la modalità FAD, la dotazione tecnologica potenzialmente necessaria al fine di garantire a tutti i destinatari la possibilità di partecipare fattivamente alle attività di formazione a distanza.

<b>Tipologia di spesa omogenea</b>	<b>Costo forfettario (€) per allievo</b>
<b>A.</b> Device (PC Notebook o tablet) e ulteriore strumentazione necessaria (come ad esempio software di sintesi vocale, ausili alla didattica, devices adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con BES	375,00
<b>B.</b> Connettività Dati	100,00
<b>C.</b> Licenze software applicativo e soluzioni FAD	69,00
<b>SPESA FORFETTARIA COMPLESSIVA PER ALLIEVO</b>	<b>544,00</b>

#### **SISTEMA DEI CONTROLLI E DOCUMENTAZIONE A PROVA DELL'ATTIVITA'**

Affinché le somme forfettarie siano erogabili al beneficiario è necessario che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla normativa in tema di FAD.

Per quanto riguarda la dimostrazione di aver acquisito e distribuito le diverse strumentazioni, in sede di controllo il beneficiario deve fornire la seguente documentazione:

- Contratto di acquisto di attrezzature, licenze e/o traffico dati e documenti che ne attestino la ricezione
- Ricevuta di consegna agli allievi

Nei casi in cui l'attività non sia stata completamente svolta o non si siano rispettate le prescrizioni normative il contributo non sarà erogato.



## ALLEGATO B)

### DISPOSIZIONI DEROGATORIE ALLE DIRETTIVE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ COFINANZIATE DAL PO FSE 2014/20 E DAL PIANO GIOVANI DELLA VALLE D'AOSTA, A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

#### Sommario

Art. 1. - Allievi validi .....	2
Art. 2. - Riconoscimento dei percorsi IeFP .....	2
Art. 3. - Formazione a distanza (FAD).....	3
Art. 4. - Project Work .....	5
Art. 5. - Stage in modalità agile.....	5
Art. 6. - Sottogruppi.....	6
Art. 7. - Riconoscimento costi aggiuntivi .....	7
Art. 8. - Modalità di gestione e approvazione delle modifiche progettuali e delle conseguenti variazioni al piano finanziario .....	10
Art. 9. - Decorrenza di ammissibilità delle spese .....	11

## PREMESSA

L'emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosciuta anche dalla Commissione europea quale evento a cui applicare la clausola di forza maggiore, ha avuto importanti conseguenze impreviste e imprevedibili anche sulle iniziative formative avviate e da avviare nell'ambito del PO FSE 2014/20 e del Piano Giovani della Valle d'Aosta.

L'ordinanza del Presidente della Regione n. 231 del 5 giugno 2020 revoca la sospensione delle attività formative in presenza a decorrere dal 6 giugno 2020, consentendo, quindi, a partire da tale data, la ripresa delle *attività formative in presenza svolte da Organismi formativi, da scuole di lingue, da enti pubblici e da soggetti privati da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali, nonché la frequenza di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani.*

Le attività di cui sopra sono esercitabili nel rispetto del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 447 in data 29 maggio 2020 e pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

Per tali ragioni, l'Autorità di gestione, a seguito di un confronto con le SRRAI e raccogliendo le problematiche evidenziate dai beneficiari degli interventi, ha predisposto il seguente documento, volto a disciplinare modalità gestionali e variazioni progettuali in deroga a quanto previsto dalle Direttive regionali, dagli avvisi e dalle proposte progettuali presentate e approvate.

Il regime derogatorio delle presenti disposizioni è da intendersi transitorio e da applicarsi, a far data dalla sospensione delle attività formative (dal 5 marzo 2020 per i percorsi leFP – ai sensi del DPCM 4 marzo 2020 -, mentre dal 10 marzo 2020 per i percorsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, – ai sensi del DPCM 9 marzo 2020 -), per le seguenti tipologie di progetti:

- non ancora terminati al momento della sospensione delle attività formative in presenza;
- avviati durante la sospensione delle attività formative in presenza;
- avviati a seguire la ripresa delle attività formative in presenza;
- che si avvieranno nei termini di validità delle presenti disposizioni.

Le presenti disposizioni rimangono valide per l'intero periodo di vigenza del sopracitato "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 447/2020, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'art. 7 del presente documento.

Per gli aspetti più tecnici si rimanda alle Frequently Asked Questions predisposte e aggiornate dall'Autorità di gestione nel periodo di sospensione delle attività formative in presenza, e reperibili sul sito regionale, all'interno del canale Europa, nella sezione rivolta ai beneficiari del

PO FSE 2014/20 (link: [new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo/beneficiari](http://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo/beneficiari)).

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni di cui al presente documento sono principalmente finalizzate a consentire l'avvio e la prosecuzione degli interventi formativi in un contesto completamente diverso da quello precedente l'emergenza, garantendo in questo modo il diritto alla formazione dei destinatari finali, obiettivo principale del Fondo sociale europeo.

### **Art. 1. - Allievi validi**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 55 delle Direttive regionali vers\_01 e dall'art. 71 delle Direttive regionali vers\_02, sono considerati altresì validi gli allievi che, alla ripresa dell'attività formativa in presenza a seguito dell'emergenza derivante da Covid-19 (6 giugno 2020), si siano ritirati o non prendano più parte all'attività formativa.

Tale disposizione si applica esclusivamente ai corsi di formazione già avviati prima dell'emergenza da Covid-19 (23 febbraio 2020), a condizione che si verifichino entrambe le fattispecie seguenti:

- la selezione degli allievi per il corso di formazione deve essere stata conclusa in una data antecedente il 23 febbraio 2020. Risulta sufficiente, pertanto, che la selezione sia stata svolta e non è necessario che siano state svolte anche attività formative;
- l'allievo per cui si chiede di riconoscere la validità deve aver svolto, al 23 febbraio 2020, almeno il 70% delle ore erogate fino a questa data. In ragione di quanto previsto al punto precedente, si considera valido anche l'allievo che si ritira o che non prende parte all'attività formativa in corsi per i quali prima del 23 febbraio 2020 era stata effettuata esclusivamente la selezione e non erano state svolte attività formative;

2. Al fine di garantire il diritto alla formazione e in considerazione del fatto che, nei casi di cui al precedente comma 1, non si applicano le decurtazioni/sanzioni definite negli avvisi pubblici - ex art. 98, comma 4, punto 1 delle Direttive vers\_01 e art. 114, comma 5, punto 1 delle Direttive vers\_02 -, il beneficiario deve garantire la prosecuzione dell'intervento formativo, indipendentemente dal numero degli allievi frequentanti.

### **Art. 2. - Riconoscimento dei percorsi leFP**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 91, comma 2 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, anche qualora si determini, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte nell'ambito di progetti di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) finanziati dal PO FSE 2014/20 o dal Piano Giovani, e relativi all'anno scolastico o formativo 2019/2020, il beneficiario avrà diritto al riconoscimento del rimborso di tutto il percorso formativo.

2. Per la determinazione del rimborso spettante, occorre prendere come riferimento il valore del progetto approvato, al netto:
  - a. della voce di spesa relativa agli esami per la quale, invece, il rimborso sarà riconosciuto sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
  - b. delle eventuali decurtazioni/sanzioni applicate alle attività effettivamente svolte, ai sensi di quanto previsto dall'avviso e dall'art. 98 delle Direttive vers\_01;
  - c. delle eventuali ore addizionali e non obbligatorie al percorso formativo non ancora svolte (es: recupero, ore allievo, ...).
3. Il beneficiario è tenuto alla presentazione del rendiconto intermedio/finale secondo le tempistiche definite dai singoli avvisi pubblici. Le modalità di caricamento delle spese all'interno del SI SISPREG2014 saranno comunicate dall'Autorità di gestione.
4. Per la validità dell'anno scolastico o formativo 2019/2020 del percorso, si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 441 in data 29 maggio 2020.
5. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal sopra citato art. 91, comma 2 del DL 34/2020, i beneficiari assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero ogni altra prova di verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

### **Art. 3. - Formazione a distanza (FAD)**

1. Sono ammissibili a finanziamento modalità di FAD che ricorrano a tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permettano la tracciatura delle presenze degli allievi e del loro tempo di fruizione delle attività formative. Modalità di FAD diverse da quelle sopra definite, quali il ricorso a modalità che permettano al beneficiario di quantificare la durata minima/media convenzionale espressa in ore necessaria per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi, devono essere preventivamente autorizzate dalla SRRAI, di concerto con l'AdG.
2. Le attività di FAD sono ammissibili, nel rispetto di quanto previsto dal presente documento, anche nei casi in cui tale modalità di erogazione della formazione non sia stata prevista né in sede di avviso né all'interno della proposta progettuale presentata.
3. Per quanto riguarda i corsi da avviare, è facoltà del beneficiario scegliere la modalità di erogazione della formazione (in FAD o in presenza). Allo stesso modo, per quanto riguarda i corsi di formazione avviati in FAD durante il periodo di sospensione delle attività in presenza, il beneficiario può valutare se continuare con tale modalità ovvero procedere mediante lo svolgimento in presenza.
4. Nei casi in cui un avviso pubblico abbia delle sessioni di presentazione dei progetti ancora attive entro i termini di validità delle presenti disposizioni, come in premessa rappresentato, il

beneficiario deve indicare, nella proposta progettuale, le attività che prevede di svolgere in FAD e quelle che prevede di svolgere in presenza, anche se non previsto nel testo dell'avviso approvato. Nel caso in cui tale indicazione non venga fornita, l'eventuale successiva attivazione della modalità FAD deve essere soggetta ad autorizzazione da parte della SRRAI

5. Le domande di partecipazione dei candidati possono essere raccolte a mezzo mail. Le stesse devono essere compilate, sottoscritte e trasmesse via posta elettronica, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità. Il beneficiario comunica al partecipante la ricezione della candidatura via mail. Tale documentazione dovrà essere conservata agli atti dal beneficiario e può essere oggetto di verifica in sede di controllo amministrativo in loco.
6. La selezione dei partecipanti ai corsi può essere svolta a distanza con modalità sincrona e utilizzando piattaforme in grado di tracciare la presenza dei candidati, così come avviene per l'erogazione della formazione. Rispetto a quanto contenuto nei progetti depositati e approvati, la modifica della modalità di somministrazione delle prove (da svolgimento in presenza a svolgimento a distanza) si considera, pertanto, autorizzata d'ufficio dalla SRRAI competente, mentre la modifica riguardante contenuto, criteri e prove dovrà formare oggetto di apposita richiesta alla SRRAI competente, a mezzo PEI/PEC da parte del beneficiario. La SRRAI riscontra al beneficiario, e per conoscenza alla Struttura Controllo progetti europei e statali, indicando l'autorizzazione alla modifica o il suo rigetto. I verbali di selezione dovranno riportare nel dettaglio le modalità utilizzate e dare conto con precisione degli esiti individuali attestati.
7. Sono ammesse, come tutoraggio, anche le attività funzionali all'attivazione e al corretto svolgimento delle attività di FAD, che dovranno essere documentate e registrate secondo le modalità definite dalle Direttive regionali e/o dall'Avviso di riferimento. Tali ore concorrono al raggiungimento del monte ore minimo di tutoraggio previsto in sede di avviso.
8. Con riferimento alla modalità di rimborso:
  - a. il rimborso delle attività (docenza, orientamento, attività di recupero, ...) avverrà sulla base del valore delle UCS previsto in sede di avviso pubblico;
  - b. nell'ambito di progetti che prevedono il rimborso delle ore di attività in base alle UCS di cui al Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016<sup>1</sup>, possono essere erogate esclusivamente attività di formazione a distanza **SINCRONA**;
  - c. i progetti che prevedono il rimborso delle ore di docenza in base alle UCS di cui ai Provvedimenti dirigenziali n. 6271/2016, n. 6373/2016 e n. 670/2020 possono prevedere altresì forme alternative di erogazione della FAD, a condizione che vengano garantite le modalità gestionali di cui alle FAQ citate in premessa.

---

<sup>1</sup> Il Regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 definisce la possibilità di applicare le UCS elaborate nell'ambito delle misure previste dal PON "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (Garanzia Giovani) ai singoli Programmi Operativi Regionali del Fondo Sociale Europeo.

#### **Art. 4. - Project Work**

1. Ai sensi delle Disposizioni straordinarie e transitorie per la continuità e la conclusione dei percorsi di IEFP e di formazione professionale a fronte delle misure restrittive derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 29 maggio 2020, è autorizzato lo svolgimento delle attività di Project Work (di seguito PW) in sostituzione delle attività di stage o di laboratorio, al fine di garantire la continuità didattica e permettere il raggiungimento degli apprendimenti necessari all'acquisizione delle competenze previste dai profili professionali in esito ai percorsi.
2. Il calcolo della sovvenzione rimborsabile è definito secondo le seguenti disposizioni:
  - a. la sovvenzione erogabile non può superare l'importo inizialmente preventivato per l'attività che viene sostituita dal PW;
  - b. nel caso in cui la remunerazione dell'attività inizialmente prevista fosse calcolata tramite l'applicazione di UCS diversificate per fascia di docenza, le ore di PW sono remunerate utilizzando al massimo l'UCS di fascia B;
  - c. le ore effettuate sia nella fase preliminare che nella fase conclusiva di condivisione dei risultati, da effettuarsi con il docente attraverso videoconferenza o modalità a distanza, sono riconosciute sulla base delle ore effettivamente svolte e comprovate dai report estratti dalla piattaforma usata;
  - d. le ore destinate invece alla realizzazione individuale o in sottogruppo da parte degli allievi del prodotto/manufatto sono complessivamente riconosciute rispetto a quanto autorizzato dalla SRRAI, prendendo a riferimento la durata prevista e non il volume delle attività realizzate né le attività svolte dal docente/formatore e/o dal tutor.
3. Le modalità di comunicazione e di inserimento del PW all'interno del SI SISPREG2014 sono definite dall'Autorità di gestione all'interno delle FAQ pubblicate nella sezione destinata ai beneficiari del PO FSE del sito internet regionale, canale tematico Europa.

#### **Art. 5. - Stage in modalità agile**

1. Quando la figura professionale oggetto del percorso formativo è riferita ad un profilo di carattere amministrativo, è autorizzato lo svolgimento delle attività di stage/tirocinio con modalità agile per i progetti che risultano:
  - avviati al momento della sospensione delle attività formative in presenza;
  - ancora da avviare entro i termini di validità delle presenti disposizioni, come in premessa rappresentato.
2. Nei casi in cui il percorso formativo di cui al precedente punto 1. rientri nell'ambito di un avviso pubblico che ha delle sessioni di presentazione dei progetti ancora attive entro i termini di validità delle presenti disposizioni, come in premessa rappresentato, il potenziale beneficiario deve indicare, nella proposta progettuale, lo svolgimento delle attività di

stage/tirocinio con modalità agile che viene autorizzata in sede di valutazione o a seguito di successiva richiesta alla SRRAI secondo le modalità previste dal successivo comma 3.

3. La comunicazione di svolgimento dello stage/tirocinio in modalità agile deve pervenire, a mezzo PEI o PEC alla SRRAI e, per conoscenza, alla Struttura Controllo progetti europei e statali.
4. Lo svolgimento dell'attività in modalità agile deve essere attestata, oltre che dalla relazione finale del tutor, anche da una sintetica relazione settimanale, anche in forma di report, delle attività svolte. Quest'ultima dovrà essere redatta e sottoscritta dallo stagista e siglata dal tutor, al fine di consentire comunque un riscontro ex-post in sede di controllo di primo livello, in luogo del controllo ispettivo.

#### **Art. 6. - Sottogruppi**

1. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi" approvato con DGR 447/2020:
  - a. nel caso di attività d'aula, se il gruppo classe è composto da almeno 15 partecipanti, l'erogazione dell'attività in presenza può avvenire suddividendo la classe in massimo 2 sottogruppi. Sono rimborsate le UCS relative a ciascuno dei due sottogruppi per un totale di ore di aula pari al massimo al 30% delle ore previste per tale segmento. La suddivisione del gruppo classe per un numero maggiore di ore può essere autorizzata, ma in tal caso viene rimborsata un'unica UCS;
  - b. nel caso di attività di laboratorio o esercitazioni, qualora previste dallo standard formativo, il sottogruppo può essere composto da un minimo di 5 partecipanti. Non sono previsti limiti al numero dei sottogruppi che dovessero rendersi necessari. Sono riconosciute le UCS relative al 100% delle ore svolte da ciascuno dei sottogruppi. Si precisa che per "laboratorio" si intende uno spazio didattico nel quale sono presenti specifici strumenti e attrezzature che l'allievo utilizza per trasformare un sapere teorico in una competenza strutturata, sperimentando concretamente mansioni e tecniche proprie del profilo professionale in esito al percorso. Con riferimento alle postazioni di lavoro, queste possono essere organizzate per una fruizione individuale ovvero per l'effettuazione di processi lavorativi condivisi da più allievi.
2. La suddivisione in sottogruppi è ammessa per tutta la durata dei progetti che hanno preso avvio o che sono stati in parte realizzati durante il periodo emergenziale nel quale è necessario applicare le disposizioni previste dal sopra richiamato Protocollo di regolamentazione. La suddivisione in sottogruppi deve essere oggetto di specifica richiesta alla SRRAI competente con le modalità di cui al successivo Art. 8.

3. Nei casi in cui il progetto rientri nell'ambito di un avviso pubblico che ha delle sessioni di presentazione ancora attive entro i termini di validità delle presenti disposizioni, come in premessa rappresentato, il potenziale beneficiario deve esplicitare, nella proposta progettuale la previsione di sottogruppi che viene autorizzata in sede di valutazione.

### **Art. 7. - Riconoscimento costi aggiuntivi**

1. Sono ammissibili, sia per i progetti in corso che per gli avvisi emanati entro i termini di validità delle presenti disposizioni, i costi aggiuntivi sostenuti dai beneficiari e connessi all'emergenza Covid-19 per:
  - a. acquisizione di DPI specifici legati allo svolgimento del corso di formazione e obbligatori per il settore professionale di riferimento del percorso formativo in ragione dell'emergenza Covid-19. Rientrano tra tali voci, a titolo esemplificativo, visiere protettive, camici protettivi diversi da quelli ordinari, mascherine FFP2/FFP3. Non sono da includere i costi relativi all'acquisizione di DPI già ordinariamente previsti dal Protocollo di regolamentazione per gli Organismi Formativi di cui alla DGR 447/2020;
  - b. visite mediche degli allievi integrative a quelle ordinarie e obbligatorie per l'esercizio delle mansioni specifiche connesse al settore professionale di riferimento del percorso formativo (es: test sierologico richiesto a tirocinanti/stagisti del settore socio-sanitario, ...);
  - c. igienizzazione/sanificazione quotidiana degli ambienti in cui si svolge l'attività di formazione, da effettuarsi nel rispetto della normativa in tema di sanificazione ed in particolare dal Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020;
  - d. acquisto di DPI (mascherine chirurgiche) da distribuire agli allievi che svolgono attività di stage/tirocinio;
  - e. acquisto di dotazione strumentale per implementare le metodologie didattiche FAD;
  - f. riconoscimento, a favore degli allievi disoccupati o inoccupati, di un'indennità sostitutiva per il periodo di sospensione delle attività formative.
2. I costi aggiuntivi di cui al precedente comma 1 devono essere oggetto di apposita richiesta di autorizzazione ai sensi del successivo Art. 8.
3. I costi aggiuntivi di cui al precedente comma 1, lett. a. e b. (rispettivamente costi per DPI specifici e costi per visite mediche – voci di spesa B.2.8: Utilizzo di materiale di consumo per l'attività programmata e B.2.14: Assicurazione partecipanti - Oneri fidejussori delle Direttive regionali), finanziati a costi reali, sono ammissibili complessivamente fino a un massimo di euro 10.000 a progetto, se sostenuti e pagati nel periodo di vigenza del Protocollo di regolamentazione sopra richiamato.

Ai fini del riconoscimento del contributo per i suddetti costi, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014:

- a. i documenti comprovanti la spesa e le relative quietanze di pagamento;

- b. la ricevuta di consegna agli allievi, nel caso di DPI.
4. I costi aggiuntivi per l'igienizzazione/sanificazione quotidiana dei luoghi di svolgimento dell'attività formativa di cui al comma 1, lett. c. (voce di spesa B.2.19: Altre spese delle Direttive regionali), sono finanziati mediante Unità di costo standard. Il valore determinato dall'AdG per ogni ora di lezione svolta in presenza è pari a euro 1,50.

L'inserimento dei costi aggiuntivi di cui sopra è ammissibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto beneficiario non richieda il rimborso di tale tipologia di spesa nell'ambito delle misure previste dall'art. 56 comma 1 lettera a) della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8.

Il contributo è riconosciuto per le sole ore di attività svolta in presenza, così come comprovato dai relativi registri obbligatori.

Ai fini del riconoscimento del contributo per i costi derivanti dall'igienizzazione/sanificazione quotidiana dei luoghi di svolgimento dell'attività formativa, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014:

- a. foglio firma per ogni sanificazione compilato da chi ha svolto l'attività e controfirmato dal coordinatore/direttore dei corsi/Rappresentante Legale del beneficiario;
  - b. contratto stipulato con l'impresa di pulizia in caso di affidamento a terzi;
  - c. dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa esterna o del beneficiario nel caso di impiego di personale interno, attestante lo svolgimento completo del servizio e la coerenza con il Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 e la restante normativa in materia.
5. I costi aggiuntivi per l'acquisto delle mascherine chirurgiche, a titolo di DPI di cui al precedente comma 1, lett. d. (voce di spesa B.2.8: Utilizzo di materiale di consumo per l'attività programmata delle Direttive regionali), sono finanziati mediante Unità di costo standard. Il valore determinato dall'AdG è pari a euro 0,125 per ogni ora di stage/tirocinio per ciascun singolo allievo.

Ai fini del riconoscimento del contributo dei suddetti costi, in sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014:

- a. i documenti comprovanti la spesa e le relative quietanze di pagamento;
  - b. la ricevuta di consegna agli allievi.
6. I costi aggiuntivi per l'acquisto di dotazione strumentale di cui al precedente comma 1, lett. e. (voce di spesa B.2.9: Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata delle Direttive regionali), sono previsti dall'art. 66 della legge regionale 8/2020 e sono riconosciuti ai beneficiari che hanno in gestione percorsi formativi in corso di svolgimento durante la fase di emergenza o comunque per i quali sia previsto l'avvio entro il 31 ottobre 2020, con attivazione di FAD. Tali costi sono finanziati mediante somme forfettarie che possono essere riconosciute singolarmente, in forma combinata oppure per importo complessivo. Di seguito si rappresentano le tipologie di spesa e le rispettive somme forfettarie per allievo determinate dall'AdG:

Tipologia di spesa omogenea	Costo forfettario (€) per allievo
A. Device (PC Notebook o tablet) e ulteriore strumentazione necessaria (come ad esempio software di sintesi vocale, ausili alla didattica, devices adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con BES	375,00
B. Connettività Dati	100,00
C. Licenze software applicativo e soluzioni FAD	69,00
<b>SPESA FORFETTARIA COMPLESSIVA PER ALLIEVO</b>	<b>544,00</b>

La dotazione strumentale di cui sopra dovrà essere fornita dal beneficiario in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del percorso formativo agli allievi che in fase di avvio di ciascun corso ne facciano motivata richiesta: il contributo per l'acquisto della suddetta è riconosciuto per un massimo del 50% degli allievi avviati e fino a 5.000 euro a progetto.

È fatto obbligo al beneficiario di comunicare nei confronti di tutti i destinatari la disponibilità della strumentazione necessaria per la realizzazione di attività di didattica digitale a distanza e la possibilità di concederla in comodato d'uso gratuito ove ve ne sia l'effettiva necessità.

Ai fini del riconoscimento del contributo, in sede di rendiconto il beneficiario deve:

- a. avere svolto attività di formazione a distanza, come risultante dai registri e dalle richieste trasmesse alla SRRAI ai sensi delle FAQ;
- b. allegare, sul SI SISPREG2014, il contratto di acquisto di attrezzature, licenze e/o traffico dati e documenti che ne attestino la ricezione;
- c. allegare, sul SI SISPREG2014, la ricevuta di consegna agli allievi.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 della legge regionale 8/2020, in relazione ai corsi di formazione già avviati al 9 marzo 2020 e per i quali è prevista l'erogazione in favore degli allievi disoccupati o inoccupati di un'indennità connessa alla frequenza, al fine di promuovere la prosecuzione del percorso formativo, il beneficiario è tenuto ad erogare, a quanti siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, un'indennità sostitutiva per tutto il periodo di durata della sospensione delle attività formative in presenza, per un importo massimo erogabile a favore di ogni singolo allievo non superiore a euro 1.000,00.

L'indennità sostitutiva, di cui al comma 1, lettera f. (voce di spesa B.2.11 - Attività di sostegno all'utenza delle Direttive regionali) è calcolata tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni regionali vigenti in materia di indennità di frequenza, considerando una frequenza settimanale stimata di quindici ore per tutto il periodo di durata della sospensione delle attività didattiche, come definito in premessa, ovvero dal 10 marzo al 5 giugno 2020 compresi, corrispondente a 12 settimane e 4 giorni lavorativi che, sulla base della seguente formula

$$(12\text{settimane} \times 15 \text{ ore} + (15\text{ore}/5 \text{ giorni} \times 4\text{giorni})),$$

giustifica un'erogazione calcolata su un massimo di 192 ore.

L'indennità da erogare, indipendentemente dalla durata complessiva e/o residua del corso deve essere calcolata in nr. 192 ore fatte salve le disposizioni riportate di seguito e relative all'erogazione della formazione a distanza.

Nel caso in cui durante il periodo di durata della sospensione delle attività formative in presenza l'ente di formazione abbia attivato la formazione a distanza (FAD), l'indennità sostitutiva è dovuta nel solo caso in cui la FAD abbia avuto una durata inferiore alle quindici ore settimanali ed è riparametrata proporzionalmente per consentire all'allievo di raggiungere le quindici ore settimanali stimate. In tal caso, il beneficiario, in sede di richiesta di variazione progettuale, deve precisare le modalità di calcolo dell'indennità di frequenza per allievo. In sede di rendiconto il beneficiario deve allegare sul SI SISPREG2014 un prospetto che evidenzi per ogni singolo allievo: la modalità di calcolo dell'indennità, il relativo contributo richiesto nonché i documenti attestanti la spesa sostenuta.

È pertanto onere del beneficiario informare i destinatari dei corsi di tale finanziamento aggiuntivo previsto dall'Amministrazione regionale, richiedendo la presentazione di apposita domanda corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.

L'IRAP può rientrare tra le voci ammissibili, ai sensi di quanto previsto dalle Direttive regionali (voce di spesa B.2.7 - Altre funzioni tecniche).

#### **Art. 8. - Modalità di gestione e approvazione delle modifiche progettuali e delle conseguenti variazioni al piano finanziario**

1. A seguito dell'approvazione delle presenti Disposizioni, per quanto riguarda le modifiche progettuali di cui ai precedenti articoli 6 e 7, per le quali sia necessario procedere ad un incremento del finanziamento inizialmente approvato sull'iniziativa:
  - a. il beneficiario presenta alla SRRAI, mediante PEC, richiesta di variazione progettuale, dettagliando e motivando le modifiche richieste e il nuovo piano finanziario di ciascun corso. La richiesta di variazione deve essere strutturata prendendo a riferimento il singolo corso/attività previsto a progetto e il relativo piano finanziario;
  - b. la SRRAI effettua la valutazione e riscontra al beneficiario, e per conoscenza alla Struttura Controllo progetti europei e statali, indicando l'autorizzazione alla modifica o il suo rigetto;
  - c. la SRRAI adotta il relativo atto amministrativo e lo notifica al beneficiario, trasmettendo contestualmente l'atto di adesione aggiornato, secondo il modello predisposto dall'Autorità di gestione;
  - d. il beneficiario trasmette a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla notifica e comunque prima della presentazione del rendiconto in cui siano presenti i costi aggiuntivi di cui al punto a., l'atto di adesione debitamente sottoscritto;
  - e. a seguito della trasmissione dell'atto di adesione, l'AdG interviene sul SI SISPREG2014 al fine di aumentare il valore finanziario del progetto e per inserire, all'interno del Piano finanziario, le relative voci analitiche di costo.
2. Le variazioni progettuali di cui alla lettera a. del comma precedente devono essere presentate dal beneficiario, in un'unica soluzione per ciascun progetto, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo.

### **Art. 9. - Decorrenza di ammissibilità delle spese**

1. Diversamente da quanto disposto dall'art. 67, comma 1 delle Direttive vers\_01 e dall'art. 81, comma 1 delle Direttive vers\_02, le spese - nel caso di finanziamento a costi reali - o le attività sono ammissibili a decorrere dalla data di notifica dell'autorizzazione di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. b.

MARCO RICCARDI

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_